

10356

Roma 2 marzo 1978

Ministero
della Marina Mercantile
Direzione Generale Demanio
Marittimo e Porti

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Div. XVII Sez. II
Prot. n. 5173581 Allegati 1
L.P.G.

Dem 4

OGGETTO: Regime giuridico di porti e darsene su terreni di
proprietà privata in prossimità di foci fluviali.

CIRCOLARE N. 172
SERIE II

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

TITOLO: Demanio Marittimo

LORO SEDI

E' noto a codesti Uffici che la notevole diffusione assunta nel corso degli ultimi anni della navigazione da diporto ed il sorgere di numerose iniziative intese a dotare il litorale di relative infrastrutture per accogliere i natanti ha posto questa Amministrazione nella necessità oltrechè di una razionale politica d'intervento nel settore anche di una organica disciplina in materia che ha trovato, per ultimo, la sua concretizzazione nell'emanazione della circolare n. 154 in data 24 maggio 1975.

Nell'ambito degli approdi turistici appare attualmente assumere un particolare rilievo, stanti i delicati riflessi che la materia coinvolge, la questione relativa all'avvenuta realizzazione di numerosi approdi ricavati artificialmente mediante l'escavo di bacini ubicati in terreni privati ma posti in prossimità di foci di fiumi o di canali comunicanti con il mare.

Questione questa che in effetti risultava già accennata al par. 1 pag. 2 della circolare suddetta in cui l'approdo per il diporto nautico viene definito un complesso di impianti specializzati sul demanio marittimo, intendendosi, ai sensi dell'art. 28 Cod. Nav., per quest'ultimo anche i bacini di acqua salsa o salsamastra che almeno una parte dell'anno comunicano direttamente con il mare e quindi anche la realizzazione di bacini acquei nella proprietà privata, quando comunichino con il mare o con foci di fiumi o con canali demaniali marittimi sia pure chiusi con mezzi artificiali.

Tuttavia, solo la recente costruzione di tali approdi, particolarmente nelle zone lagunari della Regione Veneta a motivo appunto della caratteristica configurazione morfologica del terreno, ha in concreto posto il problema della natura e del regime giuri-

./..

dico cui assoggettare i medesimi.

In proposito, non può non evidenziarsi il particolare rilievo che la questione assume in relazione alla notevole importanza che può avere un tale sistema sul generalizzarsi della navigazione da diporto e ciò, a motivo delle possibili conseguenze sull'assetto territoriale ed urbanistico delle zone interessate nonché per gli interessi pubblici propri del demanio marittimo e di quello idrico.

Attese le suesposte considerazioni, si è ritenuto di sottoporre il problema all'esame ed al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che con consultazione n. 4984/72 in data 20 agosto 1977, allegata alla circolare, si è espressa nel senso di riconoscere la natura demaniale che i porticcioli realizzati su proprietà privata ma collegati al corso di un fiume indubbiamente acquisiscono.

Ciò, sia nell'ipotesi che il tratto del fiume su cui viene ad insistere il porticciolo appartenga al demanio idrico e sia nel caso in cui (a seguito di procedimento di delimitazione ex art. 31 Cod.Nav.) tale tratto di fiume sia venuto a far parte del demanio marittimo con la conseguente competenza, in tale ipotesi, dell'Autorità Marittima e l'applicazione delle norme del Codice della Navigazione.

Si ritiene al riguardo anche di evidenziare che, giusto quanto precisato con il suddetto parere, la demanialità dell'opera non può essere esclusa dalla circostanza che l'immissione dell'acqua del fiume nel porticciolo scavato su terreno già privato avvenga per mezzo delle cosiddette "porte vinciane" aperte in corrispondenza della riva o dell'argine del fiume.

Preliminare appare, peraltro, in ipotesi del genere la necessità di procedere preventivamente alla delimitazione oltreché come più sopra indicato, ai sensi dell'art. 31 del Cod.Nav., anche in base agli artt. 32 del Cod. Nav. e 58 del Regolamento.

Dette ultime operazioni permettono infatti da una parte di risolvere l'ulteriore questione relativa alla natura giuridica delle strutture a terra del porticciolo (moli, banchine, etc.) in quanto, come suggerito anche dal citato Ufficio Legale, è compito della delimitazione fissare fin dove il porto si estenda in modo da assicurare la sua funzionalità, non potendosi poi ammettere che tutto quanto in esso è compreso non vi faccia parte e non entri nel demanio marittimo.

A tale proposito, può essere d'ausilio la dizione dell'art. 5 della R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 sulla disciplina dei porti che comprende nelle opere portuali e quindi nel demanio marittimo le banchine, i moli e tutte le altre opere ivi menzionate.

D'altro canto, una volta accertato con la delimitazione ex art. 32 del Cod. Nav. l'esatta natura delle aree interessate si potrà procedere all'eventuale assentimento in concessione delle zone così riconosciute demaniali marittime.

In relazione a quanto sopra premesso, nel mentre si invitano le Autorità in indirizzo a volersi uniformare alle suaccennate direttive, si richiama in particolare l'attenzione delle Capitanerie di Porto di Venezia e Monfalcone nel cui ambito di giurisdizione risultano già realizzati, rispettivamente un'approdo turistico da parte della S.p.A. Santa Margherita lungo la riva destra del Fiume. Livenza e dalla Soc. "Aprilia Marittima" nell'ambito della laguna di Merano-Grado, di volersi attenere nella regolarizzazione delle relative pratiche nonchè per gli altri porti turistici per i quali è in corso la delimitazione, alle precise direttive più sopra indicate.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

F.TO LATTANZIO

PER COPIA CONFORME

IL PRIMO DIRIGENTE

De Martino



MOS/g/